24ORE BUSINESS SCHOOL
WWW.BS.ILSOLE24ORE.COM
MASTER FULL TIME - POST LAUREA
MANAGEMENT DEL SETTORE SANITÀ, PHARMA E BIOMED
Servizio Clienti
Tel. 02 (06) 3022.3811/3567
Fax 02(06) 3022.4462/2059
masterfulltime@ilsole24ore.com
GRUPPO 24 ORE

NORME & TRIBUTI

Il Sole 24 ORE

Domenica
28 Maggio 2017

IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI

www.ilsole24ore.com
@24NormeTributi

24ORE BUSINESS SCHOOL
WWW.BS.ILSOLE24ORE.COM
MILANO, DAL 13 NOVEMBRE 2017 - 8ª Ed.
5 mesi di aula e 4 di stage
Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi
Milano - Via Monte Rosa, 91
Milano - Via Tortona, 56 - Mudec Academy
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c
ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2008
GRUPPO 24 ORE

DOMANI SUL SOLE 24 ORE

IVA
Reverse charge fra errori e sanzioni

APPALTI
Maglie strette per la «solidarietà»

L'ESPERTO RISPONDE
Videosorveglianza in case e condomini

Agevolazioni. Con una sentenza la Cassazione chiarisce gli effetti dei rogiti stipulati prima della modifica in vigore dal 2014

Niente sanzioni per la casa di lusso

Decadenza dal bonus senza penalità per un «vecchio» acquisto di abitazioni di pregio

Angelo Busani

L'avviso di accertamento che commina la **decadenza dall'agevolazione prima casa** a causa del fatto che il rogito d'acquisto, stipulato anteriormente al 1° gennaio 2014, aveva a oggetto un'**abitazione di «lusso»** non è oggi contestabile per il fatto che, dopo il 31 dicembre 2013, sono cambiati i requisiti oggettivi della casa acquistabile con il beneficio fiscale. Oggi è infatti previsto che non spetta l'agevolazione se si tratta di abitazione classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non avendo più attualmente alcuna rilevanza che si tratti, o meno, di una abitazione «non di lusso».

Tuttavia, al contribuente decaduto dall'agevolazione prima casa per aver acquistato con il beneficio fiscale (prima del 2014) un'abitazione di «lusso», **non può essere irrogata la sanzione** che la legge correla alla comminatoria di decadenza dall'agevolazione: e ciò, per ragioni di *jus superveniens*, in quanto, la sanzione oggi attiene non più al fatto di aver domandato l'agevolazione per l'acquisto di una casa di «lusso», ma al fatto di richiederla per un'abitazione appunto registrata in Catasto in una delle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. È questo il succo della decisione contenuta nella sentenza 11621/2017 della Cassazione depositata l'11 maggio scorso.

Il caso esaminato era dunque quello di un acquisto effettuato ante 1° gennaio 2014 (più precisamente, il rogito era stato stipulato nel novembre 2001, ciò che potrebbe sollecitare in effetti qualche dubbio sulla tempestività della giustizia nel nostro Paese), vale a dire in vigenza della norma che impediva l'agevolazione prima casa ove l'abitazione oggetto di acquisto avesse i cosiddetti «requisiti di lusso», quali identificati in un decreto del ministro dei Lavori pubblici del 2 agosto 1969 (uno per tutti: la metratura dell'appartamento condominiale superiore a 240 metri quadrati).

Ebbene, la comminatoria di decadenza dal beneficio prima casa non può essere oggi scalfita adducendo la pendenza del giudizio attivato con l'impugnazione dell'avviso di accertamento mediante il quale il Fisco ha contestato la spettanza dell'agevolazione e rilevando che, nel frattempo, il criterio impediente l'agevolazione (correlato ai requisiti di «lusso») è stato sostituito con altro criterio (la **classificazione catastale nelle categorie A/1, A/8 e A/9**). Se un'abitazione di «lusso» è stata dunque comprata, ante 1° gennaio 2014, con l'agevolazione prima casa, la decadenza dall'agevolazione non è evitabile dicendo che, oggi, quell'abitazione, essendo bensì di «lusso», ma non classata in A/1, A/8 o A/9, sarebbe acquistabile con tale agevolazione.

Quel che invece il contribuente può ottenere è di non pagare la sanzione che la legge commina quando vi è un caso di decadenza dall'agevolazione prima casa (pari al 30% della differenza tra l'imposta pagata in modo agevolato e l'imposta ordinariamente applicabile in mancanza di agevolazione): il ragionamento svolto dalla Cassazione sul punto è che non si può applicare oggi una sanzione per un comportamento che, pur essendo stato sanzionabile quando venne posto in essere, oggi non sarebbe più sanzionato (in quanto la penalità oggi è irrogata all'acquisto con agevolazione di una casa accatastata come A/1, A/8 o A/9 e non più all'acquisto di una casa di «lusso»).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSIMA

In definitiva, l'applicazione dello jus superveniens induce al parziale accoglimento del ricorso, limitatamente alla non debenza delle sanzioni applicate con l'atto opposto. Conclusione, quest'ultima, che deriva da una scelta interpretativa di favore suscettibile di essere attuata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio; e quindi anche in sede di legittimità (...).
Ciò perché, stante l'avvenuta contestazione da parte del contribuente della legittimità della revoca dell'agevolazione, è per ciò solo escluso che sia divenuto definitivo il provvedimento di irrogazione delle sanzioni che da tale revoca consegue. Né trattandosi di eliminazione delle sanzioni, e non di loro rimodulazione all'esito di una determinata opzione per il regime più favorevole concretamente applicabile - si richiedono accertamenti fattuali di sorta.

Cassazione, sentenza 11621/2017

MERCOLEDÌ CON IL SOLE 24 ORE

IMU E TASI, LE REGOLE PER PAGARE L'ACCONTO

Tutte le indcazioni da seguire in vista del versamento dell'acconto di Imu e Tasi in scadenza il 16 giugno. Il pagamento calassico di inizio estate è il tema del Focus in uscita con Il Sole 24 Ore mercoledì 31 maggio (l'inserto sarà disponibile in versione digitale per gli abbonati). Il Focus ripercorre in modo agile le regole che devono seguire i contribuenti, muovendosi dalla prima casa ai fabbricati delle imprese, dalle seconde case alle novità di quest'anno. Sotto esame le insidie del versamento con, per aiutare il lettore, una serie di esempi, tabelle riassuntive, schemi e casi risolti.

Dichiarazioni. Il nuovo decreto produce effetti dal modello per i redditi 2017

L'antiriciclaggio estende la platea dei soggetti obbligati all'«RW»

Renzo Parisotto

Con lo schema di decreto legislativo relativo al recepimento della **IV direttiva antiriciclaggio** - si veda Il Sole 24 Ore del 25 maggio - cambiano le caratteristiche che qualificano la persona fisica quale **titolare effettivo**. Questo cambiamento ha tuttavia **effetti anche ai fini fiscali** già a partire da quest'anno e ciò deriva dal fatto che con la legge 6 agosto 2013, n. 97 - meglio nota come Legge europea 2013 - il legislatore ha previsto che ai fini del monitoraggio fiscale di cui al datato Dl 167/90, per individuare i soggetti a ciò obbligati ed in particolare per la compilazione del quadro RW, occorre tenere conto delle definizioni contenute nel Dlgs 231/2007, vale a dire la normativa antiriciclaggio.

La norma fu ampiamente illustrata con la circolare dell'agenzia delle Entrate 38/E del 23 dicembre 2013 laddove si legge che «in sostanza l'obbligo dichiarativo (quadro RW, *ndr*) riguarda anche i casi in cui le attività estere pur essendo intestate a società estere ... fondazioni trust ... siano riconducibili a persone fisiche» con la precisazione che tale definizione attiene a soggetti «non fittiziamente interposti». Tali concetti sono parimenti ripresi nelle istruzioni al quadro RW del modello di dichiarazione dei redditi per l'anno 2016.

Quanto si va dicendo appare di particolare attualità nel momento in cui sono aperte le opzioni di adesione alla voluntary disclosure e in ogni caso la loro osservanza è basilare per non incorrere in contestazioni ancor più frequenti in presenza di uno scambio di informazioni con Paesi esteri.

L'articolo 8 dello schema di Dlgs modifica sia gli obblighi a carico degli intermediari, ora definiti «bancari e finanziari e altri operatori» e di conseguenza dei dati che questi devono trasmettere periodicamente all'agenzia delle Entrate - articolo 1 del Dl 167/90 - sia l'individuazione dei soggetti - articolo 4 dello stesso Dl - tenuti a compilare la dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività detenute all'estero (quadro RW). In quest'ultima sede vengono individuati quali soggetti altresì tenuti alla dichiarazione coloro che pur non essendo possessori diretti degli investimenti ne sono i titolari effettivi secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp) e dall'articolo 20 del Dlgs antiriciclaggio.

Sono tali:

- la persona fisica o le persone fisiche nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;
- la persona fisica che possiede o controlla un'entità giuridica in misura superiore al 25% del capitale anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposta;
- la persona fisica che abbia il controllo della maggioranza dei voti assembleari ovvero tale da esercitare un'influenza dominante ovvero in forza di particolari vincoli contrattuali.

In via residuale laddove l'individuazione non possa essere univoca il titolare coincide «con la persona fisica o persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società».

Di estremo rilievo appare la circostanza che debba essere mantenuta traccia dell'iter seguito nella individuazione del suddetto titolare: in altre parole proprio per le conseguenze che scaturiscono da tale evento a posteriori dovranno potersi ricostruire le informazioni che hanno portato a tale status o che nel tempo lo hanno variato. Considerando le conseguenze di carattere fiscale che ne discendono sarebbe utile che di tale status venisse notiziato anche l'interessato onde evitare vere o presunte omissioni di compilazione del quadro RW. Sempre in tal senso sarà importante comprendere la data di decorrenza delle nuove disposizioni che però dovrebbero produrre effetti nelle dichiarazioni per i redditi del 2017.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I MOTIVI

Con il provvedimento cambiano le caratteristiche che qualificano la persona fisica quale titolare effettivo e questo ha un impatto fiscale

TRIBUNALE DI LUCCA

Estratto Avviso di Vendita di quote sociali
Il Dott. Alessandro Sisti, commissario giudiziale del concordato preventivo n. 37/2015 di **Serchio Verde Ambiente Spa in liquidazione**
AVVISA
che si procederà alla **vendita competitiva** delle seguenti quote sociali.
LOTTO UNICO
Descrizione del bene
- le quote di partecipazione al capitale sociale della società **SEVERA ENERGIA E TECNOLOGIE AMBIENTALI S.R.L.**, con sede in Castelnuovo di Garfagnana (LU), località Belvedere, C.F./P.IVA e n. iscrizione Registro delle Imprese di Lucca 01851620466 (svolgente l'attività di *costruzione e gestione di impianti di produzione o trasformazione energetica – idroelettrici)*, corrispondenti al 90% del capitale sociale pari a nominali euro 1.530.000, di proprietà:
  a) quanto al 65% del capitale sociale, di SERCHIO VERDE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO;
  b) quanto al 25% del capitale sociale, di SE.VER.ACQUE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO.

PREZZO BASE LOTTO UNICO:
€ 1.642.000,00 (unmilioneseicentoquarantaduemila/00) – Offerta minima di € 1.231.500,00 (unmilioneduecentotrentunomilacinquecento/00). Offerte in aumento **Euro 10.000,00** (diecimila/00).
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
procedura competitiva di vendita ex artt. 182 e 106 L.F. e 2471 c.c. fissata per il **giorno 11/07/2017 alle ore 16.00** presso lo Studio del Commissario Giudiziale posto in Pietrasanta (LU), Via Aurelia Nord Km 367, condominio Favilla, "Centro Trony".
OFFERTE:
presso lo studio del Commissario Giudiziale **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10/07/2017,** con allegato deposito per cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Saldo prezzo **entro 20 giorni** dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Maggiori informazioni, sono disponibili in forma integrale sul sito www.ivglucca.com; www.astalegale.net e sito del Tribunale di Lucca. In alternativa contattare il delegato alle vendite (telefono 0584/361559 - indirizzo mail: ale.sisti@tin.it).
Lucca, 23 maggio 2017
IL COMMISSARIO GIUDIZIALE
Dott. Alessandro Sisti

TRIBUNALE DI LATINA
FALL. N. 27/10 R.F.
Lotto Unico - Comune di Sermoneta (LT). Piena proprietà del complesso industriale composto da: capannone industriale per lavorazione prodotti, unitamente a locali mensa, uffici, edificio impianti tecnologici, locale trasformatore, magazzini, cabina elettrica e locali contatori, oltre terreni della consistenza di mq. 2.142. Si rileva inoltre che attualmente l'intero opificio risulta concesso in affitto con contratto di locazione stipulato in data 01.09.2016 per la durata di anni uno a decorre dal 01.09.2016. **Prezzo base: Euro 697.344,00** in caso di gara **aumento minimo Euro 10.000,00**.
Vendita senza incanto: **13/07/2017 ore 12:00,** innanzi al G.D. Dott. Francesco Cina presso il Tribunale di Latina. Deposito offerte entro le ore 12:00 del giorno antecedente la vendita in Cancelleria Fallimentare. Maggiori info in Cancelleria Fallimentare e presso il Curatore Dott. Maria Cristina Ciampi tel. 0773 695117 e su www.tribunale.latina.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it (Cod. A288929).

TRIBUNALE DI LATINA
FALL. N. 125/04 R.F.
Lotto Unico - Comune di Sermoneta (LT). Complesso industriale composto da più edifici e manufatti, insistente su terreno di mq. 41.100. **Prezzo base: Euro 739.250,00** in caso di gara **aumento minimo Euro 20.000,00**.
Vendita senza incanto: **13/07/2017 ore 12:30,** innanzi al G.D. Dott. Francesco Cina presso il Tribunale di Latina (sede di Via F. Filzi). Deposito offerte entro le ore 12:00 del giorno antecedente la vendita in Cancelleria Fallimentare. Maggiori info in Cancelleria Fallimentare e presso il Curatore Dott. Giuseppe Di Trento tel. 0773 473698 e su www.tribunale.latina.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it (A184566).

TRIBUNALE DI LATINA
FALL. N. 4/12 R.F

TRIBUNALE DI LATINA FALL. N. 4/12 R.F. Lotto Unico - Comune di Ariccia (RM) Località Colli San Paolo - Via Colli San Paolo, 7-9. – Complesso ad uso commerciale denominato "Ipershop I Colli", ubicato su terreno con una superficie complessiva di metri quadri 10.910; - piena proprietà su tre terreni di qualità bosco ceduo e pascolo, della superficie complessiva di mq. 2.630; - proprietà parziale su due terreni; - manufatto composto da un piano sottostrada ed un piano terra adibito a cabina elettrica, locali contatori e di trasformazione (v.avviso). **Prezzo base: Euro 1.360.000,00** in caso di gara **aumento minimo Euro 20.000,00**. Vendita senza incanto: **13/07/2017 ore 12:00,** innanzi al G.D. Dott. Francesco Cina, presso il Tribunale di Latina. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 12/07/2017 in Cancelleria Fallimentare. Maggiori info in Cancelleria Fallimentare, presso i Curatori: Dott. Francesco Caldiero tel. 0771.771771 - 06.3611270 e Avv. Marina Cordopatri tel. 06.64465437 e su www.tribunale.latina.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it (Cod. A254972).

TRIBUNALE DI LATINA FALL. N. 4/12 R.F. Lotto unico - Comune di Latina (LT) Via Epitaffio, 8. Piena proprietà del complesso ad uso commerciale composto da terreno con sovrastante un immobile adibito ad attività commerciale ed un manufatto accessorio di servizio. **Prezzo base: Euro 3.450.000,00** in caso di gara **aumento minimo Euro 35.000,00**. Vendita senza incanto: **13/07/2017 ore 12:30,** innanzi al G.D. Dott. Francesco Cina presso il Tribunale di Latina. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 12/07/2017 in Cancelleria Fallimentare. Maggiori info in Cancelleria Fallimentare, presso i Curatori: Dott. Francesco Caldiero tel. 0771.771771 - 06.3611270 e Avv. Marina Cordopatri tel. 06.64465437 e su www.tribunale.latina.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it (Cod. A386733).

TRIBUNALE DI LATINA FALL. N. 4/12 R.F. Lotto Unico - Comune di Latina (LT) Località Latina Scalo - Via Gloria. - Piena proprietà del complesso ad uso industriale ubicato, insieme ad alcuni manufatti accessori ad esso asservito, su terreno con una superficie complessiva di metri quadri 32.110; - Piena proprietà di terreni liberi, della superficie complessiva di mq. 15.689. **Prezzo base: Euro 3.901.500,00** in caso di gara **aumento minimo Euro 40.000,00**. Vendita senza incanto: **13/07/2017 ore 12:00,** innanzi al G.D. Dott. Francesco Cina presso il Tribunale di Latina. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 12/07/2017 in Cancelleria Fallimentare. Maggiori info in Cancelleria Fallimentare, presso i Curatori: Dott. Francesco Caldiero tel. 0771.771771 - 06.3611270 e Avv. Marina Cordopatri tel. 06.64465437 e su www.tribunale.latina.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it (Cod. A303714).

TRIBUNALE DI LATINA FALL. N. 4/12 R.F. Lotto unico - Comune di Latina (LT) Via Piave km. 69,200. Piena proprietà del complesso ad uso commerciale composto da terreno consovrastante un immobile adibito all'attività commerciale ed un manufatto accessorio di servizio. **Prezzo base: Euro 3.240.000,00** in caso di gara **aumento minimo Euro 30.000,00**. Vendita senza incanto: **13/07/2017 ore 12:00,** innanzi al G.D. Dott. Francesco Cina presso il Tribunale di Latina. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 12/07/2017 in Cancelleria Fallimentare. Maggiori info in Cancelleria Fallimentare, presso i Curatori: Dott. Francesco Caldiero tel. 0771.771771 - 06.3611270 e Avv. Marina Cordopatri tel. 06.64465437 e su www.tribunale.latina.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it (Cod. A386734).

TRIBUNALE DI LATINA FALL. N. 4/12 R.F. Lotto 1 - Comune di Fiano Romano (RM) Località Palombaro - Via Milano, 8. Ramo di azienda esercente attività di supermercato, media struttura di vendita, settori merceologici "Alimentare" e "Non Alimentare", comprensivo di immobile della superficie complessiva: mq. 2.560; superficie di vendita: mq. 1.850, di cui mq. 1.300 di settore alimentare e mq. 550 di settore non alimentare; munito delle relative autorizzazioni commerciali. **Prezzo base: Euro 7.396.887,00** in caso di gara **aumento minimo Euro 50.000,00**. Vendita invito a offrire: **03/07/2017 ore 16:00,** presso lo studio di uno dei Curatori Avv. Marina Cordopatri in Roma, alla via Antonio Nibby 18. Deposito offerte entro le ore 11:00 del 29/06/2017 presso la Cancelleria del Tribunale fallimentare di Latina. In caso di mancanza di offerte si procederà a: **2° vendita:** invito a offrire: **10/07/2017 ore 16:00** con deposito offerte entro il giorno 06/07/2017; Prezzo **Euro 5.917.509,60** rialzo **Euro 50.000,00**, **3° vendita:** invito a offrire: **17/07/2017 ore 16:00** con deposito offerte entro il giorno 13/07/2017; Prezzo **Euro 4.734.007,68** rialzo **Euro 50.000,00**, **4° vendita:** invito a offrire: **24/07/2017 ore 16:00** con deposito offerte entro il giorno 20/07/2017; Prezzo **Euro 3.787.206,14** rialzo **Euro 50.000,00**, **5° vendita:** invito a offrire: **31/07/2017 ore 16:00** con deposito offerte entro il giorno 27/07/2017; Prezzo **Euro 3.029.764,91** rialzo **Euro 50.000,00.** Maggiori info in Cancelleria Fallimentare, presso i Curatori: Dott. Francesco Caldiero tel. 0771.771771 - 06.3611270 Avv. Marina Cordopatri tel. 06.64465437 e su www.tribunale.latina.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it (Cod. A250177).

FISCO E COSTITUZIONE

Contributo unificato, sul raddoppio per la Pa parola alla Consulta

di **Enrico De Mita**

Il **contributo unificato**, nell'ambito del **contenzioso tributario**, è stato introdotto dal decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella legge 111/2011. Detto contributo era già vigente nel **processo civile ed amministrativo** in forza del Dpr 115/2002 (Testo unico delle spese di giustizia). Il pagamento del contributo unificato va effettuato al momento dell'iscrizione della causa a ruolo.

Con la norma di cui al comma 1 quater dell'articolo 13 del testo unico approvato con il Dpr 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'articolo 1 – comma 17 – della legge 24 dicembre 2012 n. 228, il legislatore ha disposto che quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.

Lo scopo della norma è di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose.

Tale pronuncia non può aver luogo nei confronti di quelle parti, come le amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante meccanismo della prenotazione a debito.

La totale giurisprudenza è orientata nel senso che nelle sentenze in cui è soccombente l'amministrazione statale non vi è alcuna sua condanna al versamento della "sanzione" così come prevista dalla norma impugnata, né vengono esplicitati i motivi della sua non applicabilità.

Le amministrazioni dello Stato all'atto dell'iscrizione a ruolo (in qualità di resistenti e di ricorrenti, nei vari gradi del giudizio) non effettuano alcun versamento a titolo di contributo unificato ma sono obbligate a dichiarare, nelle conclusioni del ricorso, il valore della lite ai fini del contributo unificato o a indicare, altresì, la norma di legge che li ammette alla prenotazione a debito in esame.

Per la "prenotazione a debito" del contributo unificato si utilizza un apposito modello, che viene acquisito al fascicolo processuale. L'orientamento della giurisprudenza trova la formulazione più forte nella sentenza della Cassazione (Sezioni unite, 9938/2014) nella quale si afferma che quando parte del processo è l'amministrazione pubblica, il contributo unificato non può trovare applicazione nell'ipotesi d'impugnazione anche incidentale dell'amministrazione: viene applicata la prenotazione a debito per la quale non è dovuto il pagamento; l'amministrazione non è tenuta a corrispondere effettivamente gli importi delle imposte e delle tasse che gravano sul processo.

E ciò per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere debitore e creditore di se stesso con la conseguenza che l'obbligazione non sorge. Si tratta, secondo la Cassazione di una esenzione fiscale, ma che vale esclusivamente nei confronti dell'amministrazione pubblica.

Il contributo unificato ha natura tributaria e tale natura conserva malgrado la natura afflittiva e sanzionatoria. L'unico limite è che il pagamento del contributo è dovuto solo dalla parte privata soccombente.

Con ordinanza del 23 marzo 2016 la commissione tributaria regionale di Catanzaro (Gazzetta ufficiale serie speciale n. 15) ha sollevato questione di costituzionalità dell'articolo 13, comma I quater, Dpr 115/2002 per violazione del principio di parità delle parti di cui all'articolo 111 comma 2 della Costituzione. Se occorre sanzionare, dice la commissione remittente, mediante il versamento di una somma di denaro tutte le impugnazioni infondate o irrituali perché potenzialmente dilatorie, la detta sanzione deve colpire indifferentemente tutte le parti del processo e non solamente una. E questo vale particolarmente in un processo come quello tributario: una delle parti è necessariamente pubblica e quasi sempre costituita da una amministrazione dello Stato. Da questo punto di vista è infondata la tesi della Cassazione. Il processo pertanto non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità, in relazione alla quale sussistono i presupposti di rilevanza e di non manifesta infondatezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA TESI DELLA CTR

La sanzione per impugnazioni dilatorie o pretestuose deve colpire tutte le parti processuali

SU INTERNET

Quotidiano del Fisco

CONTENZIOSO

Plusvalenze e Tari: le massime di merito

di **Ferruccio Bogetti** e **Filippo Cannizzaro**

Redditometro. Responsabilità solidale tra professionista e sostituto. Necessità del contraddittorio preventivo anche in casi particolari. Esenzione Tari e plusvalenza da dimostrare in caso di cessione del terreno. Sono i principali temi al centro della rubrica delle massime delle principali Commissioni tributarie di primo e secondo grado.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ogni martedì sul Quotidiano del Fisco la rassegna delle massime di Cassazione.

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com